

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ART.1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art.12 della L.7 Agosto 1990 n.241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; congloba e sostituisce le norme di cui al precedente analogo atto approvato con delibera di C.C. n.13/92 e modificato con delibera di C.C. 23/92.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

ART.2
Informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ente informa gli interessati sulla disponibilità delle risorse per tipologia d'intervento, mediante affissione di pubblico avviso con relativo prospetto descrittivo all'Albo Pretorio, e dispone l'affissione delle comunicazioni di avvenuta pubblicazione presso i locali pubblici del centro abitato.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle concessioni operate, specificando natura e consistenza delle stesse.

ART.3
Criteri generali

Le concessioni dovranno essere coerenti con i seguenti criteri generali:

- sono escluse le concessioni per iniziative aventi scopo di lucro;
- l'ammontare complessivo della concessione non potrà di norma essere superiore all'importo corrispondente al 50% delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa al netto dei ricavi, ovvero dal disavanzo risultante dal bilancio preventivo ove trattasi di contribu-

ti in conto spese di funzionamento e gestione.

ART. 3 BIS

PRINCIPALI AREE D'INTERVENTO

Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziarie ed economici di cui al presente regolamento sono individuati i seguenti settori d'intervento:

- DISAGIO ECONOMICO regolato dalla sezione BENEFICI SOCIO ASSISTENZIALI di cui al seguente capo I
- ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO
- ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE, regolati dalla sezione CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE, di cui al seguente capo II .

CAPO I°
BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART.4
Finalità

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono conformi ai seguenti principi:

- rispetto della persona e della sua dignità
- rispetto della famiglia e del suo ruolo
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale
- rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

ART.5
Destinatari

1. Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale.
2. Possono essere estesi alle persone temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, esclusivamente per il tempo necessario a superare l'emergenza o per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.
3. Gli interventi di natura economica non possono essere rivolti a giovani disoccupati e in buone condizioni di salute, risultanti nubili e/o celibi e conviventi nel proprio nucleo familiare.

ART.6
Soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può elargire contributi sottoforma di assistenza di natura economica e/o di altra natura (fornitura alimenti; fornitura vestiario; rimborso spese di viaggio per particolari terapie; rimborso spese per visite specialistiche; acquisto medicinali "vitali"; rimborso acquisto testi scolastici, ecc.) a soggetti in condizione di bisogno, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, di cui all'art.3 comma 2.
2. Gli interventi di cui al precedente comma, possono concretarsi in forma ordinaria e straordinaria.
3. Gli interventi assistenziali non devono essere discriminanti in ordine a età, sesso, religione e idee politiche.

4. I contributi saranno assegnati in considerazione:

a) della condizione dei soggetti beneficiati (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extra-comunitari, tossicodipendenti, particolari categorie di infermi, ecc.)

b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc.)

c) dei risultati conseguiti.

ART.7

Interventi ordinari

1. Interventi di natura economica in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno, o al nucleo familiare interessato quanto segue:

a) una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile

b) un sussidio in caso di reddito zero.

2. Il reddito si considera insufficiente quando non superi il "minimo vitale" identificato dal D.P.G.R. 145/90 e successive modificazioni e integrazioni, calcolato al netto del canone mensile d'affitto entro un massimo di L.500.000, o al netto del reddito del fabbricato ad uso personale; delle spese condominiali entro un massimo di L.100.000; nonché tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari (p.e. situazioni di malattia o di handicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche, anche temporaneamente).

3. Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l'intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.

In particolare, qualora il reddito del nucleo familiare non superi il "minimo vitale", di cui al D.P.G.R. 145/90, si dovrà tenere conto di:

a) eventuali e ulteriori beni (fabbricati, terreni, mezzi di trasporto privati, ecc.)

b) presenza di minori nel nucleo, in età pre-scolare e scolare

c) presenza di maggiorenni in grado di lavorare

d) eventuali abbandoni scolastici di ragazzi dalla scuola dell'obbligo e in grado di lavorare

e) presenza di conviventi nel nucleo con gravi infermità fisiche e/o psichiche

f) condizioni generali dell'abitazione.

Gli aspetti sopracitati potranno favorire, versus scoraggiare, la concessione dei contributi economici in oggetto, sia straordinari che ordinari.

4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica, ovvero di spese per l'acquisto di generi di prima necessità, sottoforma di buoni/viveri, presso negozi.

5. Qualora si intenda procedere alla erogazione di interventi di altra natura, di cui al precedente comma 1 dell'art.5, dovrà essere fornita tutta la documentazione comprovante le spese sostenute dal singolo e/o dal nucleo familiare, nonché la situazione reddituale, di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. La quantificazione del contributo di natura economica sarà pari alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare, ai sensi del D.P.G.R. 145/90. Altresi, l'importo della prestazione sarà commisurato al disagio derivante dalle infermità di natura psichica e \o fisica del beneficiario, e stabilito con deliberazione della G.M.

ART.8

Integrazione e durata degli interventi

1. Qualora le informazioni attinte attraverso la documentazione e gli organi competenti non siano ritenute sufficienti, si può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio e di valutazione.

2. L'erogazione del contributo assistenziale deve essere effettuata nel minor tempo possibile e comunque dalla data della richiesta e della effettiva erogazione dell'intervento assistenziale, non potrà decorrere un termine superiore ai 30 giorni, fatte salve particolari situazioni che giustifichino il ritardo stesso.

3. La durata dell'intervento sarà determinata e condizionata dal permanere dello stato di bisogno, fatte salve particolari situazioni che giustifichino la interruzione dell'intervento assistenziale.

ART.9

Modalità di ammissione ai contributi ordinari

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola

attraverso le seguenti fasi:

a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, associazioni di volontariato, ecc.)

b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti, Uff. Servizi Sociali, mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dalla USL competente, certificati rilasciati dall'ente presso il quale si effettuano particolari terapie, ecc.) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art.18 della L.n.241 del 07/08/1990.

In luogo di tali documenti, sarà ritenuta valida una dichiarazione in atto notorio attestante la situazione reddituale del nucleo familiare.

c) le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'Ufficio Servizi Sociali Comunale, sono sottoposte alla Giunta Comunale che decide solo dopo aver sentito il parere obbligatorio espresso dalla COMMISSIONE composta da :

- SINDACO
- ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
- 1 CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA
- 1 CONSIGLIERE DI MINORANZA
- OPERATORE SOCIALE DEL COMUNE
- DIFENSORE CIVICO

d) La commissione viene periodicamente (con cadenza minima di una volta al mese) convocata dal Sindaco, mediante si riunisce presso la casa comunale. L'esito di ogni riunione verrà trascritto in verbale firmato dai presenti, da presentarsi alla G.M. per la valutazione delle proposte.

La successiva determinazione della Giunta deve essere adottata entro 30 giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

d) comunicazione scritta agli istanti dell'esito della pratica.

ART.10

Parenti tenuti per legge agli alimenti

La G.M. e gli operatori comunali devono tener conto degli obblighi posti a carico dei congiunti, ai sensi degli artt.433 e sgg. del Codice Civile, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

L'istruttoria, di cui al precedente art.8, per quanto possibile, deve essere completata con un rapporto sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti.

Nel caso di rifiuto dei parenti, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge, e nel caso in cui tale atto comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugual-

mente erogata, previo atto di deliberazione della G.M., salva e riservata la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi ai sensi di legge.

ART.11

Interventi straordinari

1. In casi straordinari, esaurientemente documentati e debitamente motivati, la G.M. può deliberare interventi economici di carattere straordinario, "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

2. Gli stessi possono essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, di cui al precedente art.4 comma 1.

ART.12

Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di persone indigenti, qualora il reddito degli stessi, previa documentazione di cui all'art.7 commi 2-3, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.

2. L'intervento potrà essere effettuato esclusivamente per soggetti privi di parenti che possano provvedere al pagamento della retta.

3. Il pagamento della retta o di parte di essa, è disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.

4. L'entità dell'intervento è fissata dalla G.M. con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.

ART.13

Soggiorni\vacanze anziani e minori

1. Il Comune può intervenire, su domanda degli interessati, previa acquisizione della documentazione necessaria di cui all'art.9, ed assumere parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani e ai minori un periodo di vacanza in zone climatiche.

2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della G.M. e tenendo altresì conto del D.P.G.R.145/90, che stabilisce norme per la contribuzione degli utenti.

ART.14

Coordinamento con il Regolamento Comunale socio-assistenziale

Quanto previsto nel presente Capo I integra nella sostanza le norme di cui al Regolamento Comunale socio-assistenziale, aggiornato con Delibera di C.C. n. 17/94, pertanto relativamente ai principi informativi degli interventi e alle varie pratiche istruttorie del settore socio-assistenziale vige il dettato di cui agli artt. 1-36 e relativi allegati del suddetto regolamento, mentre con il presente si istituiscono la prassi informativa nei confronti dell'utenza e la Commissione per la valutazione delle richieste di assistenza economica di cui al successivo art. 9, lett.c) e d), non contemplate nel citato regolamento socio-assistenziale.

CAPO IIo
BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART.14
Finalità

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte I^o del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico, culturale e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni e servizi comunali.

ART.15
Destinatari

1. Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ricreativo, ecc. le cui attività risultino a beneficio della popolazione residente nel Comune.

2. La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici tra i soggetti residenti nel Comune di Perdaxius, od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

3. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e per la promozione dell'immagine del Paese.

4. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

ART.16
Modalità per l'accesso

1. Le domande e le proposte di enti ed associazioni, per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il mese di settembre di ciascun anno e devono intendersi valide per l'anno successivo.

2. Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'at-

tribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 2 mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

3. Le domande e le proposte opportunamente motivate documentate, devono essere corredate da:

a) dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con relativa previsione di spesa;

b) indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;

c) specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;

d) statuto dell'ente o associazione richiedente, da cui risulti l'attività istituzionale perseguita e bilancio preventivo annuale.

4. La documentazione suddetta viene sottoposta alla Giunta Comunale che, sentito il parere obbligatorio della Commissione, decide con atto deliberativo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

Le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

ART.17

Criteri di valutazione

1. Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc. cui si riferiscono le stesse richieste:

- rilevanza sociale ed educativa;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- coinvolgimento popolazione;
- progetto, preventivo e/o consuntivo.

ART. 17 BIS

Modalità per l'erogazione

Relativamente ai contributi per l'attivazione di iniziative collettive a carattere sportivo, ricreativo e socio.-culturale, si individua nella misura dell'80% del costo totale per la realizzazione del progetto, il tetto massimo della contribuzione. Della suddetta misura, il 50% verrà erogato in acconto, contestualmente all'accettazione della pro-

posta, mentre il restante 50% verrà erogato in seguito alla presentazione dei rendiconti relativi alla realizzazione dello stesso. Per quanto attiene il settore socio-assistenziale, la misura del sussidio verrà di volta in volta proposta, in considerazione dello stato di bisogno del richiedente, tenuto conto delle norme di cui al regolamento comunale socio-assistenziale e delle norme vigenti in materia di assistenza.

ART.18

Patrocinio comunale e uso beni comunali

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Altresi, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture comunali da parte di Enti o Associazioni, senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività, di cui all'art.13 comma

1, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

La concessione del patrocinio e dell'uso dei beni comunali potrà essere concessa dall'Amministrazione previa valutazione dell'istanza presentata dai soggetti interessati, allegata alla documentazione di cui all'art.14.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI -----".

ART.19

Istituzione albo dei beneficiari

E'istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

ART.20

Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo
- tipo e quantificazione delle provvidenze
- estremi della delibera di concessione
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni

ART.21

Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro i 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

ART.22

Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione e l'accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

CAPO IIIo

NORME FINALI

ART.23

Accertamenti d'ufficio

1. Il responsabile del procedimento istruttorio relativo alle concessioni di cui al presente regolamento è tenuto ad informare la propria attività al principio della semplificazione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Comunale è tenuta a certificare.

2. Le concessioni devono essere giustificate da fattura o altra pezza giustificativa per un importo superiore a L.3.000.000.

ART.24

Graduatorie

Se più soggetti concorrono ad accedere alle concessioni di cui all'art.1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, e le disponibilità finanziarie non consentono l'integrale accoglimento di tutte le richieste, la Commissione, provvederà a formulare una graduatoria fra tutte le richieste concorrenti, sulla base dei criteri riportati in Appendice.

ART.25

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene tenuto permanentemente esposto, in libera visione al pubblico, presso l'ufficio segreteria.

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte delle associazioni e degli enti operanti nel Comune e di tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

ART.26
Osservanza

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare nei singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ART.27
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il _____ a seguito di deliberazione consiliare di approvazione, resa esecutiva a norma di legge, e del favorevole esame da parte dell'organo di controllo.

N.d.R. approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____ 1994
dichiarato esente da vizi dal CO.RE.CO

APPENDICE

PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ELABORAZIONE DI GRADUATORIE FRA I SOGGETTI RICHIEDENTI.

I criteri sono differenziati per tipologia d'intervento:

1. CRITERI per la concessione di benefici socio-assistenziali
2. CRITERI per la concessione di benefici per svolgimento di attività sportive, ricreative e di promozione socio-culturale.

1. BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI

La graduatoria sarà formulata attribuendo il punteggio relativo a ciascuna delle seguenti voci:

A) situazione economica punti

totale mancanza di reddito (1)	10
insufficienza del reddito (1)	8
improvvisa mancanza della fonte di sostentamento	8

B) composizione del nucleo familiare

nucleo familiare composto da più di 6 membri	10
nucleo familiare composto da 6 a 4 membri	9
nucleo familiare " da 4 a 2 membri	8
nucleo familiare " da 2 membri	7
nucleo familiare " da 1 membro	5

presenza di minori in età prescolare	10
presenza di minori in età scolare	10
presenza di minori età adolescenziale, studenti	8
presenza di minori in età adolescenziale, disoccupati	6

presenza di anziani privi di reddito	8
presenza di anziani pensionati (vario titolo)	3

presenza di soggetti affetti da patologie invalidanti:

inabilità totale- dipendenza totale dall'aiuto altrui	10
inabilità parziale - semidipendenza	8

C) capacità lavorativa dei componenti

- piena capacità	0
- stati di parziale invalidità	3

D) famiglie esposte a rischio di carattere sociale e/o interno:

- presenza di tutore (padre/madre) alcolista e/o tossicomane	10
--	----

- presenza di tuttora " " carcerato10
- presenza di componenti esposti a rischio sociale 8

E) presenza di eventuali aiuti familiari (parenti tenuti agli alimenti):

- totale mancanza di parenti (linea diretta: coniuge, genitori, figli, fratelli)10
- presenza di parenti inadempienti 8
- presenza di parenti impossibilitati a fornire sostegno 8
- presenza di parenti adempienti nei limiti delle loro possibilità .6

2. BENEFICI A FAVORE DI INIZIATIVE SPORTIVE, RICREATIVE, SOCIO-CULTURALI:

I criteri generali di cui all'art. 17 del preseten Regolamento sono supportati dal giudizio in merito al maggiore coinvolgimento sociale dell'iniziativa presentata. La graduatoria sarà formulata attribuendo il punteggio relativo a ciascuna voce:

ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E SOCIO-CULTURALI

- rivolte a più di 50 utenti 10
- rivolte a meno di 50 utenti 8

punteggio aggiuntivo se le iniziative sono specificamente:

- rivolte ai minori 1
- rivolte agli anziani 1

Deliberazione Consiliare di adozione n. 31 del 21.10.1994

-1^ pubblicazione dal 14.12.1994 al 28.12.1994

-controllo regionale n.2146/2173 del 26.1.95

-2^ pubblicazione dal 02.02.1995 al 02.03.1995

Entrata in vigore del Regolamento: 03.03.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIRO PODDA
